

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LAPENTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 1980

Riconoscimento del servizio prestato dai magistrati presso altre Amministrazioni dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge si vuol segnalare all'attenzione e considerazione del Parlamento una situazione di sostanziale ingiustizia, nella quale si sono venuti a trovare quei magistrati che, dopo aver prestato servizio nei quadri dell'amministrazione pubblica, sono passati a far parte dell'ordine giudiziario, senza la possibilità di vedersi riconoscere il precedente servizio, contrariamente a quanto avviene nell'ambito delle altre amministrazioni statali.

Infatti, come è risaputo, qualsiasi impiegato che passa da una amministrazione all'altra dello Stato ha il diritto di vedersi riconosciuta una certa anzianità per effetto del servizio prestato nell'amministrazione di provenienza.

Tale principio, già consacrato nell'articolo 201 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed attualmente nell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è quantomai giusto, perchè l'impiegato di una amministrazione statale acquista il suo *status* di dipendente statale all'atto della prima assunzione e lo conserva anche

se cambia amministrazione e variano le sue attribuzioni specifiche.

Stranamente però esso non viene applicato quando un impiegato dell'amministrazione statale passa in magistratura, venendo così a far parte di altra amministrazione dello Stato quale è quella di grazia e giustizia.

Tale trattamento di sfavore è stato già sottoposto all'attenzione del Parlamento dagli onorevoli Simonacci e Lospinoso Severini con disegni di legge tendenti entrambi a far riconoscere a tutti gli effetti il servizio prestato nelle carriere direttive dello Stato sino ad un massimo di quattro anni.

Ma tali disegni di legge decaddero non essendo stati approvati nelle legislature in cui furono presentati.

Pertanto sembra giusto porre rimedio a tale situazione approvando il presente disegno di legge.

Sono note le critiche sollevate sia dal primo che dal secondo disegno di legge, intese tutte a dimostrare l'inapplicabilità ai magistrati della norma contenuta nello statuto degli impiegati civili dello Stato per un'asserita infungibilità della funzione del magi-

strato con l'esercizio di attività diversa, anche se di carattere direttivo. È facile peraltro dimostrare l'infondatezza di tale assunto, prendendo lo spunto dalla legge 4 gennaio 1963, n. 1, in base alla quale i magistrati addetti ad uffici diversi da quelli giudiziari sono ammessi a partecipare alle promozioni ed agli scrutini per magistrati di corte di appello e di cassazione.

Con tale legge infatti si riconosce la sostanziale equiparazione della funzione amministrativa a quella giudiziaria, sia pure limitatamente ai magistrati che successivamente all'entrata in magistratura vengono destinati ad uffici amministrativi.

È allora ingiusto riservare un diverso trattamento a chi ha avuto la ventura di svolgere funzioni amministrative prima dell'ingresso in magistratura anziché dopo tale ingresso. Lo stesso Consiglio superiore della magistratura, d'altronde, si è così espresso: « In relazione alla richiesta di parere formulata in data 13 luglio 1973 dal Ministro di grazia e giustizia in ordine alla proposta di legge n. 1322/C dal deputato Lospinoso-Severini, concernente " Riconoscimento del servizio prestato dai magistrati presso altre amministrazioni dello Stato ", il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 22 novembre 1973, ha deliberato di esprimere parere favorevole in ordine alla suddetta proposta, conformemente a quanto già deliberato dal Consiglio stesso, nella seduta del 24 novembre 1971, in merito ad un'altra proposta di legge sullo stesso argomento » (pubblicato su *Il Consiglio superiore della magistratura*, anno III, n. 5, novembre-dicembre 1973).

In conformità a tale parere va dunque prospettata esclusivamente la soluzione economica.

A tal fine va preliminarmente ribadito il principio, innanzi ricordato, secondo cui lo *status* di dipendente statale si acquista all'atto della nomina in una determinata amministrazione dello Stato e si conserva, senza soluzione di continuità, anche quando il dipendente passa ad altra amministrazione. Ciò perchè lo Stato è uno e le singole amministrazioni sono parti dell'unità e quindi anche il rapporto di impiego resta unitario.

Tanto ciò è vero che ai fini pensionistici e previdenziali il servizio prestato in diverse amministrazioni statali viene considerato unitariamente come servizio effettivo.

Tale continuità di servizio, sia pure frazionata alle dipendenze di più amministrazioni, comporta il riconoscimento di un'anzianità che si traduce in un aumento percentuale dello stipendio, i cosiddetti scatti biennali di anzianità.

Orbene ai magistrati di cui si parla, se proprio non si vuole o non si può riconoscere di più, si riconosca quanto meno il diritto a scatti biennali per il servizio prestato presso altre amministrazioni statali antecedentemente all'entrata in magistratura.

Naturalmente, tale riconoscimento non può tradursi che in un assegno personale, giacchè non influisce sulla posizione acquisita dal beneficiario nel ruolo di anzianità dei magistrati.

La valutazione del servizio, a tale limitato effetto, non può essere che per intero, giacchè non vi è ragione alcuna per limitarla, come invece appariva giusto nel caso di riconoscimento a tutti gli effetti.

Inoltre, appare giusto che tale assegno non venga assorbito, così come avviene per gli scatti biennali, dai successivi aumenti di stipendio conseguiti a seguito di promozioni, perchè diversamente si vanificherebbe il beneficio che si intende concedere, limitandolo a periodi che possono essere assai brevi, come nel caso di promozione da uditore giudiziario ad aggiunto giudiziario, che avviene dopo due anni.

Infine, non va posta alcuna limitazione relativamente al momento del riconoscimento, che i precedenti disegni di legge fissavano a dopo la nomina a giudice di tribunale, perchè le ragioni che giustificavano tale trattamento (riconoscimento a tutti gli effetti) non sussistono nel presente caso.

Unica limitazione che può essere mantenuta è quella del conferimento delle funzioni all'uditore giudiziario, perchè tale conferimento rende definitivo il rapporto.

Ciò per i magistrati provenienti dalle carriere direttive.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ma vi sono dei magistrati i quali hanno prestato servizio nelle carriere di concetto e sembra giusto che anche a costoro venga riconosciuto il servizio prestato.

Non potendosi, però, equiparare il servizio delle carriere direttive a quello delle carriere di concetto per le stesse ragioni per le quali è stata esclusa l'equiparazione della funzione amministrativa a quella giudiziaria, va operata una distinzione.

A tal fine soccorre il dettato dell'articolo 164 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed attualmente dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che stabiliscono il principio secondo il quale il servizio prestato in carriere corrispondenti o superiori è valutato per intero, mentre quello prestato in carriere inferiori è valutato per metà.

Anche nel nostro caso può essere adottato tale criterio e di conseguenza valutare il

servizio prestato nelle carriere di concetto per metà, cioè attribuendo uno scatto ogni quattro anni.

In ordine alla spesa, va tenuto presente che le disposizioni troveranno applicazione solo nei riguardi di un non rilevante numero di magistrati, già provvisti del trattamento economico stabilito dalla carriera di appartenenza, i quali conseguiranno solo degli scatti biennali che non possono avere ripercussioni sul bilancio, in quanto il calcolo della spesa per i trattamenti economici delle varie categorie di magistrati è effettuato prendendo a base lo stipendio medio della categoria in rapporto al numero delle unità presenti, indipendentemente dall'anzianità dei singoli nelle categorie di appartenenza.

Onorevoli senatori, i motivi addotti a sostegno del presente disegno di legge sembrano quanto mai validi, perchè lo stesso venga approvato.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È riconosciuto utile ai soli effetti economici il servizio di ruolo prestato dai magistrati dell'ordine giudiziario nelle carriere direttive e di concetto delle amministrazioni dello Stato.

È valutato per intero il servizio prestato nelle carriere direttive e per metà quello prestato nelle carriere di concetto.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui all'articolo 1 verrà operato, in favore degli uditori giudiziari, dopo il conferimento delle funzioni e, per tutti gli altri aventi diritto, al momento della entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Per effetto del riconoscimento di cui agli articoli precedenti sono concessi, a titolo di assegno personale, tanti scatti biennali, senza limitazione di numero, quanti sono i bienni di servizio prestato nelle carriere direttive e quadrienni di servizio prestati nelle carriere di concetto.

Tali scatti, non riassorbibili nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera anche se semplicemente economica, sono calcolati inizialmente sullo stipendio percepito al momento del riconoscimento, e successivamente su quelli maggiori che gli interessati conseguiranno a seguito di promozione.

Art. 4.

Il riconoscimento del servizio viene effettuato a domanda dell'interessato e in base alla documentazione esibita dallo stesso al momento della nomina a magistrato e a quella, eventualmente necessaria, che sarà richiesta dall'amministrazione.